



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente N. 4 /2024

**DECRETO DI CONCESSIONE DELL'ESDEBITAZIONE
DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE**

Il giudice Mariaelena Cunati,

letta l'istanza presentata da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Paci e l'ausilio dell'OCC ODCEC di Pavia, gestore della crisi dott.ssa Anna Celè;

visto l'art. 283 CCII;

considerato:

- che, ai sensi dell'art. 283, comma 1 CCII, il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, ferma restando l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9 della predetta disposizione, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 della medesima norma, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma erogati;
- che la domanda deve essere presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
 - b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- che alla domanda deve essere allegata, altresì, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprenda:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che il debitore abbia depositato tutta la documentazione necessaria e che la relazione dell'OCC assolva al contenuto richiesto dall'art. 283, comma 4, CCII;

valutata la meritevolezza del debitore;

constatata l'assenza di atti in frode ai creditori;

verificata, in base agli atti disponibili, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

P.Q.M.

DICHIARA INESIGIBILI nei confronti di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) i debiti anteriori alla data di deposito della domanda di esdebitazione (15/11/2024);

DISPONE che il debitore, a pena di revoca del beneficio, depositi per tre anni ed entro il **novembre** di ogni anno la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui all'art. 283, commi 1 e 2, CCI;

DISPONE che l'OCC:

- nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dall'art. 283, comma 1, CCII;
- qualora verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunichi ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;
- in ogni caso, nei 10 giorni successivi al deposito della dichiarazione annuale, depositi le proprie osservazioni;

MANDA all'OCC per la comunicazione del presente decreto al debitore e ai creditori, i quali potranno proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

SI COMUNICHI.

Pavia, 18/11/2024

Il giudice

Mariaelena Cunati